

STATUTO

ARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARBONIA CA PIAZZA RINASCITA
18

Numero REA: CA - 299467

Codice fiscale: 03814970921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A)" all'atto n. 21.189	
S T A T U T O	
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)	
E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "ARA - Società cooperativa sociale".	
La Cooperativa ha sede a Carbonia.	
L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie, suc-	
cursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
sere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente	
ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assem-	
blea.	
TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, so-	
ci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti social-	
mente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risor-	
se umane e materiali a disposizione.	
Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
legge n. 381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di	

3 di 35

i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia di professioni protette ed avvalendosi, se necessario, di professionisti iscritti negli appositi Albi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potrà, direttamente o tramite appalti, licitazioni private, trattative private, aste pubbliche, appalti, concorso, affidamenti diretti, da enti pubblici e privati, svolgere le seguenti attività che verranno esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, svolgere i seguenti servizi:

- assistenza sanitaria professionale alla persona con disabilità deambulatorie, cognitive e sensoriali a carattere domicili-

	liare;	
	- assistenza sanitaria professionale alla persona con disabi-	
	lità deambulatorie, cognitive e sensoriali a carattere itine-	
	rante, prestata in luoghi ricreativi e turistici (mare, monta-	
	gna, campagna, musei, ecc.) con la presenza di persone quali-	
	ificate con attrezzature ed ausili adeguati;	
	- servizio di trasporto e assistenza sanitaria professionale	
	alla persona con disabilità deambulatorie, cognitive e senso-	
	riali, verso viaggiatori e/o turisti dai luoghi di arrivo (ae-	
	roporti, porti, ecc.) al luogo di destinazione quali strutture	
	ricettive. I clienti sono assistiti dal loro arrivo e riaccom-	
	pagnati al termine del soggiorno con l'automezzo della coope-	
	rativa, riconoscibile e adeguato allo scopo. Già dal suo arri-	
	vo, il cliente trova accoglienza, disponibilità e semplicità	
	negli spostamenti;	
	- servizio di trasporto e assistenza socio-sanitaria profes-	
	sionale per la durata del soggiorno, all'interno della strut-	
	tura ricettiva (ove necessario) e nelle mete scelte dal clien-	
	te;	
	- predisposizione di programmi e piani personalizzati in ambi-	
	to socio-sanitario.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, po-	
	trà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	

	re, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-	
	mente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'al-	
	tro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consen-	
	tite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano	
	attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle coo-	
	perative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di	
	quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e	
	successive norme di attuazione ed applicative.	
	La società si avvarrà delle prestazioni di professionisti	

iscritti negli appositi albi professionali per il compimento di attività loro riservate per legge.

La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.

Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento

	approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio	
	lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone	
	fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano col-	
	laborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria at-	
	tività lavorativa o professionale;	
	- soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	
	volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi	
	giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiret-	
	to, ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno	
	individuando specifici settori di intervento in funzione delle	
	attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali	
	iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successivi	
	articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli posseduti	
	e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria sog-	
	getta a revisione annuale convalidata dal Collegio Sindacale.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
	parità del trattamento la durata del periodo di inserimento	
	del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di	
	quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limi-	
	te minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavora-	
	tori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere	
	erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura	
	inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inseri-	

	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazio-	
	ne deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di so-	
	cio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	

	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale e recapito;	
	- l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528	
	cc. Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di Ammini-	
	strazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 41	
	del presente Statuto.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

- prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;

	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	- cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da	
	ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con	
	gli interessi della cooperativa;	
	- osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità del-	
	la quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso	
	la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne di-	
	chiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presen-	

	tarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-	
	sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data	
	dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal precedente articolo 5;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o	
	che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valu-	
	tarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle	
	assemblee;	
	- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	

	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo;	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deli-	
	berata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto ri-	
	solto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	

	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-	
	ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibi-	
	le. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	

	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni o quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una speci-	
	fica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in na-	
	tura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore non	
	inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rap-	
	presentati da risorse periodiche, saranno valutati su base an-	
	nuale.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	

stabilirsi dall'organo amministrativo.

Le azioni o quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni o quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea che ne libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni o quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni o quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni o quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L''assemblea stabilisce:	
	- l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci	
	sovventori;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di sovvenzio-	
	ne;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Al detentore delle quote di sovvenzione, ivi compresi i desti-	
	nari delle quote, che sia socio cooperatore spetta un voto	
	plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della	
	legge n. 59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto	
	tra il capitale sociale ed il valore delle azioni possedute	
	con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un de-	
	cimo dei voti di ciascuna assemblea generale.	
	Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la per-	
	sona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualun-	
	que motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	

terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi
attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-
dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-
tati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai
limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-
ne o il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

	cui all'art. 23;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	- dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	- dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote	
	cedute dai soci sovventori;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavora-	
	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, me-	
	diante integrazione dei loro trattamenti retributivi comples-	
	sivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è	
	ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di	
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	
	retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabi-	
	liti dal regolamento di cui all'art. 3.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	- al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	- alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni o quote	
	proprie cedute dai soci sovventori;	
	- a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera	
	f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina dell'organo amministrativo;
- c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) - le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e) - le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o

più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

**Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto)**

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avve-	
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compre-	
	si il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 gior-	
	ni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti	
	previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	

	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti	
	o informati della riunione e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione dell'argomento.	
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità	
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee sepa-	
	rate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.	

	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti al-	
	meno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in	
	seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i	
	casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in secon-	
	da convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquida-	
	tori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei	
	voti presenti.	
	Art. 28 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	

	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci	

	cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito,	
	ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e	
	la determinazione di specifici compensi.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente e un vice - presidente.	
	Art. 32 (Compiti degli amministratori)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad	
	eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riser-	
	vato alla decisione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecu-	
	tivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni
del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

	Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'or-	
	gano amministrativo potrà conferire speciali procure, per sin-	
	goli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio sindacale e organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	

	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-	
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausilia-	
	ri e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riser-	
	vate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'organo amministrativo con propri regolamenti interni.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

	devoluzione)	
	E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Alessandro Lai	